



Assegni per figli a carico in situazioni a carattere transfrontaliero (Unione Europea, Spazio Economico Europeo e Svizzera)

Applicazione del Diritto sovranazionale

La presente nota informativa ha lo scopo di offrire un quadro d'insieme delle specificità delle situazioni a carattere transfrontaliero. Indicazioni generali sul tema degli assegni per figli a carico possono essere tratte dalla "Nota informativa sugli assegni per figli a carico".

1. Generalità

Nei casi concernenti assegni per figli a carico in situazioni a carattere transfrontaliero, le norme del Diritto dell'Unione europea devono essere considerate preminenti rispetto alle normative nazionali.

Nel contesto degli assegni per figli a carico in situazioni a carattere transfrontaliero occorre pertanto fare riferimento ai pertinenti Regolamenti (CE) nn. 883/2004 e 987/2009 – relativi al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale – sia per la concessione di assegni per figli a carico su base fiscale, come prevista ai sensi della Legge sulla tassazione dei redditi, sia per la concessione di assegni per figli a carico su base previdenziale, come prevista sensi della Legge federale sugli assegni per figli a carico.

Esempio: La famiglia Müller vive in Germania con il suo neonato Max. Il signor Müller lavora in Austria, dove si reca quotidianamente per lavorare. La signora Müller è casalinga. In linea di principio il diritto agli assegni per figli a carico sussisterebbe sia in Germania sia in Austria.

Il signor Müller, d'intesa con sua moglie, desidera richiedere assegni per figli a carico a favore del figlio MAX. In rapporto al carattere transfrontaliero devono essere rispettati, oltre alla Legge sulla tassazione dei redditi, anche i Regolamenti (CE) nn. 883/2004 e 987/2009.

2. Qual è lo scopo perseguito dai Regolamenti (CE) nn. 883/2004 e 987/2009?

Nei casi riguardanti gli assegni per figli a carico spettanti in situazioni a carattere transfrontaliero, i diritti alle prestazioni familiari possono di norma sussistere contemporaneamente in più stati, per cui possono verificarsi cosiddette concorrenze di diritti.

Al fine di risolvere tali concorrenze di diritti i Regolamenti (CE) nn. 883/2004 e 987/2009 determinano quali sono le leggi applicabili alla persona interessata e quale Stato è competente per la concessione delle prestazioni familiari alle persone interessate. Ciò serve a prevenire che una persona sia contemporaneamente soggetta alla legislazione di più stati membri e che possa pertanto percepire più volte delle prestazioni previste per identiche finalità. Una persona può in linea di principio essere soggetta esclusivamente alla legislazione di un unico Stato membro.

A prescindere dalle norme di coordinamento del Diritto europeo, un diritto può tuttavia sussistere anche in virtù di una legge puramente nazionale nel caso in cui uno Stato non sia competente ai sensi dei regolamenti europei, benché siano invece soddisfatti i requisiti di ammissibilità del diritto ai sensi della rispettiva legislazione nazionale.

Prosieguo dell'esempio: Poiché il diritto agli assegni familiari per Max sussiste sia in Austria sia in Germania, si deve verificare in base norme di coordinamento del Diritto europeo quale sia lo Stato competente per l'erogazione degli assegni per figli a carico.

3. In quali casi possono essere applicati i Regolamenti (CE) nn. 883/2004 e 987/2009?

I Regolamenti (CE) nn. 883/2004 e 987/2009 vengono applicati in tutti gli Stati dell'Unione Europea già a decorrere dall'1 maggio 2010. A decorrere dall'1 aprile 2012 essi si applicano anche nei rapporti con la Svizzera e dall'1 giugno 2012 anche nei rapporti con gli Stati dello Spazio economico europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia). In precedenza il coordinamento delle prestazioni familiari avveniva ai sensi dei Regolamenti (CEE) nn. 1408/71 e 574/72.

Nella campo di applicazione personale i diritti sono riconosciuti ai cittadini degli Stati membri, ai loro familiari o superstiti, ai rifugiati o apolidi riconosciuti residenti nel territorio di applicazione dei regolamenti e, di norma, anche ai cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente in uno degli Stati membri.

Prosieguo dell'esempio: I Regolamenti (CE) nn. 883/2004 e 987/2009 sono applicabili in ragione del fatto che il signor e la signora Müller sono cittadini dell'Unione europea residenti in Germania e che sussiste altresì un nesso con un altro Stato membro dell'Unione europea consistente nel posto di lavoro in Austria del signor Müller.

Nella misura in cui prima del 31.12.2020 era stata motivata la residenza in Germania o registrata un'attività lavorativa in Germania, le circostanze sono soggette all'accordo di recesso tra UE e Regno Unito. In tal caso, le indicazioni continuano a essere valide anche per i casi relativi al Regno Unito.

4. Quali sono le normative applicabili per le situazioni sovranazionali?

I Regolamenti (CE) nn. 883/2004 e 987/2009 determinano, fra l'altro, le normative nazionali applicabili alle persone coinvolte.

Ai sensi delle pertinenti disposizioni dei regolamenti, se Lei esplica un'attività lavorativa subordinata o autonoma è in linea di principio soggetto alla legislazione dello Stato membro in cui Lei esercita un'attività lavorativa subordinata o autonoma. A un lavoro subordinato/autonomo viene, fra l'altro, equiparata anche un'interruzione dell'attività in seguito a disoccupazione. Ciò vale finché vengono concesse prestazioni di disoccupazione conformemente alle disposizioni di legge del rispettivo Stato.

Per determinati gruppi di persone si applicano, inoltre, regole speciali. Per esempio un lavoratore distaccato (p.es. un lavoratore distaccato in Francia da un'impresa tedesca per l'esecuzione di una determinata commessa) sottostà di norma alla legislazione dello Stato di invio.

Diversamente una persona sottostà altrimenti alla legislazione dello Stato membro di residenza.

Prosieguo dell'esempio: Il signor Müller esplica un'attività lavorativa in Austria ed è pertanto soggetto alla legislazione austriaca. La signora Müller risiede in Germania ed è pertanto soggetta alla legislazione tedesca.

5. Come vengono risolte le concorrenze di diritto?

Se un diritto a prestazioni familiari per un/una figlio/a sussiste in due o più Stati membri dell'Unione Europea o Stati dello Spazio economico europeo o anche in Svizzera, vengono pertanto ad accumularsi più diritti a prestazioni familiari nonché conseguenti concorsi di diritti, i quali devono essere risolti in base alle regole di priorità sancite dal Regolamento (CE) n. 883/2004. In base alle regole di priorità è possibile determinare quale Stato membro è prioritariamente o subordinatamente competente per l'erogazione delle prestazioni familiari.

Le regole di priorità qui di seguito descritte vengono applicate in funzione dell'attività lavorativa, del regime pensionistico o della residenza:

1) In caso di assegni per figli a carico dovuti a diverso titolo da più Stati membri:

- è competente in via prioritaria lo Stato nel quale viene esercitata un'attività professionale subordinata o autonoma.
- Se non viene esercitata alcuna attività lavorativa subordinata o autonoma, è competente lo Stato in base alla cui legislazione viene percepita una pensione.

Quali pensionati si intendono tutti i beneficiari di pensioni di vecchiaia, di invalidità e di reversibilità previste dall'assicurazione pensionistica obbligatoria nonché i beneficiari di pensioni di invalidità da lesioni o di pensioni ai superstiti previste dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Sono considerati pensionati anche gli impiegati pubblici ed equiparati collocati a riposo che percepiscono assegni complementari ai sensi delle normative sul pubblico impiego e sul servizio militare.

Esempi:

- La madre esercita un'attività subordinata nello Stato A. Il padre percepisce una pensione dallo Stato B. Entrambi i genitori risiedono nello Stato C. L'attività lavorativa della madre nello Stato A determina la competenza prioritaria di tale Stato.
- Entrambi i genitori esercitavano in passato un'attività lavorativa autonoma nello Stato A e non percepiscono alcun trattamento pensionistico in regime obbligatorio. Essi risiedono nello Stato B, per cui è competente lo Stato di residenza B.

2) Se gli assegni per figli a carico devono essere concessi per ragioni identiche da più Stati membri, è sempre competente in via prioritaria lo Stato in cui risiede il/la figlio/a.

Esempi:

- La madre esercita un'attività subordinata nello Stato A. Il padre esercita un'attività subordinata nello Stato B. Il/la figlio/a risiede nello Stato A, il quale è pertanto competente in via prioritaria.
- La madre percepisce una pensione dallo Stato A. Il padre percepisce una pensione dallo Stato B. Il/la figlio/a risiede nello Stato B, il quale è pertanto competente in via prioritaria.

Lo Stato che è primariamente responsabile in base alle regole di priorità, deve erogare l'ammontare totale degli assegni per figli a carico. Nello Stato subordinatamente responsabile invece, i pagamenti sono sospesi, benché sussista il diritto agli assegni familiari nella misura prevista della legislazione dello Stato prioritariamente responsabile.

Il pagamento dell'integrazione differenziale degli assegni per figli a carico in Germania (quale Stato subordinatamente competente) viene quindi preso in considerazione unicamente se l'importo degli assegni per figli a carico concessi dall'altro Stato è inferiore all'importo degli assegni per figli a carico spettanti in Germania. L'erogazione di assegni tedeschi per figli a carico è comunque escluso se l'importo delle prestazioni previste dall'altro Stato membro è più elevato.

Eccezione:

Se il padre del/della figlio/a risiede nello Stato A e la madre risiede con il/la figlio/a nello Stato B ed entrambi i genitori non esplicano un'attività lavorativa e non percepiscono una pensione – ossia in presenza di una situazione da definire esclusivamente in base alla residenza – è competente lo Stato in cui risiede il/la figlio/a, in questo caso lo Stato B. Tuttavia in una tale situazione l'altro Stato membro di residenza non concede integrazioni differenziali.

Prosieguo dell'esempio: L'erogazione degli assegni per figli a carico spetterebbe di principio alla Germania e all'Austria, ma a titolo diverso (attività lavorativa/residenza). In questo caso viene a crearsi una concorrenza di diritti.

L'attività lavorativa viene espletata esclusivamente in Austria, per cui devono essere concesse prioritariamente prestazioni familiari austriache. La Germania è invece competente solo in via subordinata per la concessione degli assegni per figli a carico. Gli assegni tedeschi per figli a carico devono eventualmente essere erogati per un importo pari alla differenza sussistente rispetto agli assegni austriaci per figli a carico.

6. Chi percepisce gli assegni per figli a carico?

Il Regolamento (CE) n. 883/2004 non disciplina la determinazione del beneficiario dell'erogazione delle prestazioni familiari da parte del rispettivo Stato competente in via prioritaria o subordinata, qualora vi siano più persone aventi diritto. Tale determinazione avviene esclusivamente ai sensi della legislazione nazionale del rispettivo Stato.

Ai sensi della legislazione tedesca gli assegni familiari vengono erogati al genitore che ha accolto il/la figlio/a nel suo nucleo familiare. Se il/la figlio/a è accolto nel nucleo familiare di entrambi i genitori e i genitori non vivono stabilmente separati, questi ultimi decidono fra loro, tramite determinazione del beneficiario, chi di loro deve percepire gli assegni per figli a carico. Se il/la figlio/a non convive nel nucleo familiare di un genitore, gli assegni per figli a carico vengono erogati al genitore che paga regolarmente l'importo (più elevato) per il sostentamento in denaro.

Le norme di coordinamento del Diritto europeo prevedono che – per quanto riguarda la decisione relativa alla determinazione del genitore a cui devono essere corrisposti gli assegni per figli a carico – le succitate normative nazionali tedesche sono da applicare come se i genitori vivessero entrambi in Germania.

Esempio:

- La madre risiede con il/la figlio/a in Francia e non esercita un'attività lavorativa né percepisce una pensione. Il padre risiede in Germania ed esercita un'attività lavorativa in Germania.

Data l'attività lavorativa del padre in Germania devono essere erogati prioritariamente assegni tedeschi per figli a carico. Il/la figlio/a convive nel nucleo familiare della madre, alla quale spettano pertanto gli assegni tedeschi per figli a carico.

Prosieguo dell'esempio: Il/la figlio/a convive nel nucleo familiare comune dei genitori, per cui è necessaria una determinazione del beneficiario. I genitori hanno determinato quale beneficiario il signor Müller. Al signor Müller devono essere eventualmente erogati (oltre agli assegni austriaci per figli a carico) anche assegni per figli a carico in ragione degli importi differenziali.

7. Quali documenti giustificativi dovrà inoltrare?

È di principio necessario che la richiesta di assegni per figli a carico venga inoltrata per iscritto e che sia firmata. In caso di una situazione transfrontaliera La preghiamo di utilizzare i moduli "Richiesta di assegni per figli a carico (KG 1)", "Allegato Figlio/a", "Allegato Estero (KG 51)", il quale comprende anche una certificazione del datore di lavoro. Se si esercita un'attività lavorativa autonoma si devono inoltrare anche idonei documenti giustificativi (copia dell'atto di iscrizione dell'attività commerciale, cartella esattoriale).

Se percepisce una pensione tedesca o assegni complementari tedeschi, La preghiamo di utilizzare il modulo "Allegato estero per pensionati ed orfani residenti all'estero (KG 51R)".

Per figli/e oltre i 18 anni La preghiamo di inoltrare ulteriori documenti comprovanti le individuali circostanze da considerare. A tale scopo La preghiamo di fare riferimento alle delucidazioni contenute al paragrafo 11 della "Nota informativa sugli assegni per figli a carico".

La Cassa per assegni familiari (Familienkasse) verifica in base alle informazioni da Lei fornite nella richiesta di assegni per figli a carico se e quali documenti o moduli dovrà eventualmente ancora inoltrare a seconda del caso.

I principali moduli sono disponibili anche sul sito Internet www.familienkasse.de. Lei potrà pertanto scaricare, compilare al computer e stampare tali moduli.

La richiesta può essere inoltrata anche all'istituzione straniera competente in materia di assegni familiari presso il luogo di residenza del/della richiedente. Le richieste ricevute dall'istituzione straniera competente vengono inoltrate successivamente alla competente Cassa per assegni familiari.

In linea di massima, l'identificazione di un aente diritto avviene tramite il numero di identificazione fiscale **tedesco** e viene richiesta nella richiesta di un assegno familiare. In virtù della finzione di residenza ai sensi dell'art. 67 del Regolamento (CE) n. 883/2004 in combinato disposto con l'art. 60 comma 1 del Regolamento (CE) n. 987/2009, sussiste il diritto di rilascio di un numero di identificazione fiscale, anche in caso di residenza permanente all'estero. Il numero di identificazione fiscale può essere richiesto presso l'Ufficio federale centrale delle imposte tedesco. Questo numero consente un'identificazione univoca nella procedura amministrativa e può accelerare la procedura. Ulteriori informazioni relative alla richiesta sono disponibili al sito www.bzst.de.

Prosieguo dell'esempio: Nel contesto della presentazione della richiesta il signor Müller deve inoltrare il modulo di richiesta KG 51 firmato da entrambi i genitori nonché una certificazione del datore di lavoro. Nell'ambito della sua verifica, la Cassa per assegni familiari richiederà eventualmente al signor Müller l'invio degli ulteriori documenti che dovessero risultare necessari per la decisione.

8. Come ha luogo lo scambio di informazioni tra le istituzioni competenti per gli assegni per figli a carico?

Nell'ambito della verifica delle concorrenze di diritti per i casi concernenti assegni per figli a carico in situazioni a carattere transfrontaliero la Cassa per assegni familiari deve contattare l'istituzione straniera competente per le prestazioni familiari e definire con essa la prioritarietà o subordinarietà delle rispettive competenze. Le istituzioni sono obbligate allo scambio di informazioni previsto a tale scopo.

La procedura di cui sopra è prescritta dai Regolamenti (CE) nn. 883/2004 e 987/2009 e viene attuata esclusivamente a livello delle istituzioni (competenti per gli assegni familiari).

Prosieguo dell'esempio: Nel contesto della verifica del diritto, la Cassa per assegni familiari contatta l'Istituzione austriaca competente per le prestazioni familiari e la informa circa la richiesta del signor Müller, affinché anche l'Istituzione austriaca possa eseguire una verifica del diritto.

Dopo lo scambio delle informazioni necessarie entrambe le Istituzioni vengono a concludere che l'Austria è competente in via prioritaria, data l'attività lavorativa esercitata in tale Stato, mentre la Germania è competente solo in via subordinata per l'erogazione delle prestazioni familiari.

9. Cosa deve comunicare alla Sua Cassa per assegni familiari?

Se Lei ha richiesto assegni per figli a carico è obbligato/a ai sensi dell'art. 68, comma 1, della Legge sulla tassazione dei redditi e/o dell'art. 60, comma 1, del Codice di previdenza sociale a comunicare tempestivamente alla sua Cassa per assegni familiari tutti i cambiamenti delle Sue condizioni personali e delle condizioni personali dei Suoi figli e/o delle Sue figlie. Eventuali comunicazioni ad altre autorità (ad esempio all'Amministrazione comunale, all'Ufficio anagrafico o all'Ufficio delle imposte) non sono sufficienti.

Lei deve comunicare i cambiamenti anche nel caso in cui i dati rilevanti ai fini della decisione siano stati comunicati alla Cassa per assegni familiari non da Lei ma da suo/a figlio/a oppure se la Sua richiesta non è stata ancora decisa. Ciò vale anche per i cambiamenti di cui Lei viene a conoscenza solo dopo il periodo di percepimento degli assegni per figli a carico, qualora tali cambiamenti possano avere effetto retroattivo sul Suo diritto agli assegni per figli a carico.

In situazioni a carattere transfrontaliero è necessario informare immediatamente la Cassa per assegni familiari soprattutto se

- Lei o un altro avente diritto inizia o cessa un'attività lavorativa subordinata/autonoma,
- Lei o un altro avente diritto viene inviato dal Suo datore di lavoro in un altro Stato a scopo di lavoro,
- Lei o un altro avente diritto riceve una pensione o se la riscossione viene sospesa,
- Lei, un altro avente diritto o un/una figlio/a trasferisce la sua residenza all'estero o all'interno del territorio nazionale,
- Lei o un/una figlio/a abbandona il Suo attuale nucleo familiare.

A tale riguardo La preghiamo di osservare anche le indicazioni sugli obblighi di cooperazione contenute al punto 2 della “Nota informativa sugli assegni per figli a carico”.

Prosieguo dell'esempio: La famiglia Müller trasferisce la sua residenza in Austria. Il signor Müller deve segnalare tempestivamente alla Cassa per assegni familiari tale circostanza, poiché essa è determinante per il riconoscimento del diritto agli assegni per figli a carico. Non sussiste più un diritto agli assegni tedeschi per figli a carico.

10. Cosa si deve ancora osservare?

La Cassa per assegni familiari esamina periodicamente (almeno una volta all'anno) se sono ancora soddisfatte tutte le condizioni per l'erogazione degli assegni per figli a carico. A tale scopo essa invia un apposito questionario, il quale deve essere compilato e restituito entro il termine previsto assieme a tutti i documenti necessari. Ciò non inficia l'obbligo di comunicare **senza indugio** alla Cassa per assegni familiari qualsiasi modifica rilevante ai fini del diritto agli assegni per figli a carico.

11. Quali possibilità di ricorso sussistono?

Se Lei non concorda con la decisione della Cassa per assegni familiari, può proporre – entro il termine di impugnazione e in forma scritta o tramite dichiarazione a verbale – opposizione (contro le decisioni fiscali) o ricorso (contro le decisioni relative al Diritto sociale) presso la competente Cassa per assegni familiari. Al fine di rispettare il termine previsto, l'impugnazione può essere sollevata anche presso l'autorità estera competente per la concessione di prestazioni familiari. In caso di rigetto dell'impugnazione, la Cassa per assegni familiari emette una decisione, contro la quale può essere esperita un'azione legale.

12. Qual è la Cassa per assegni familiari per Lei competente?

Di principio è competente la Cassa per assegni familiari operante nel comprensorio in cui Lei risiede o ha la Sua residenza abituale. In situazioni a carattere transfrontaliero che richiedono l'applicazione di legislazioni sovranazionali per il richiedente o per un altro genitore sono tuttavia valide le competenze speciali riportate nella seguente tabella:

Stato	Dati di contatto della competente Cassa per assegni familiari
Belgio Bulgaria Lussemburgo Paesi Bassi Ungheria	Bundesagentur für Arbeit Familienkasse Rheinland-Pfalz – Saarland 55149 Mainz GERMANIA Fax: +49 (681) 944 910 5324 www.familienkasse.de/mitteilungen
Francia Svizzera Repubblica Ceca	Bundesagentur für Arbeit Familienkasse Baden-Württemberg West 76088 Karlsruhe GERMANIA Fax: (per la Francia) +49 (781) 9393 697 Fax: (per la Svizzera) +49 (7621) 178 260 585 www.familienkasse.de/mitteilungen
Orfani di entrambi i genitori o figli/e che non conoscono il luogo di soggiorno dei loro genitori e hanno residenza in Germania	Bundesagentur für Arbeit Familienkasse Bayern Süd 93013 Regensburg GERMANIA Fax: +49 (851) 508 617 www.familienkasse.de/mitteilungen
Austria Croazia Grecia Lettonia Slovacchia	Bundesagentur für Arbeit Familienkasse Sachsen 09092 Chemnitz GERMANIA Fax: +49 (3591) 661 878 www.familienkasse.de/mitteilungen
Polonia	Bundesagentur für Arbeit Familienkasse Bayern Nord 90316 Nürnberg GERMANIA Fax: +49 (911) 529 3997 www.familienkasse.de/mitteilungen
Tutti gli altri Stati membri della UE/SEE	Bundesagentur für Arbeit Familienkasse Bayern Nord 90316 Nürnberg GERMANIA Fax: +49 (911) 529 3997 www.familienkasse.de/mitteilungen
Orfani di entrambi i genitori o figli/e che non conoscono il luogo di soggiorno dei loro genitori e hanno residenza in uno Stato membro dell'UE/SEE o in Svizzera	Bundesagentur für Arbeit Familienkasse Bayern Süd 93013 Regensburg GERMANIA Fax: +49 (851) 508 617 www.familienkasse.de/mitteilungen

La preghiamo di tener presente che riguardo alla decisione relativa al Suo diritto agli assegni per figli a carico può essere eventualmente competente un'altra Cassa per assegni familiari. In caso di domicilio o residenza abituale in Germania è competente la Cassa per assegni familiari operante nel comprensorio in cui Lei risiede.

Prosieguo dell'esempio: Per la richiesta di assegni per figli a carico del signor Müller è competente – in seguito al rapporto sovranazionale con l'Austria – la Cassa per assegni familiari Bayern Süd.